



G.E.V.

CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE BOLOGNA

Casa della Solidarietà A. Dubcek: via del fanciullo, 6 Casalecchio di Reno

PRONTUARIO COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Estratto dei principali articoli di interesse per l'attività di vigilanza delle GEV

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER REGOLAMENTI E ORDINANZE

Il parlamento ha modificato la legge 267/2000 (TUEL ovvero testo unico enti locali) aggiungendo le sanzioni alle ordinanze. Per cui le violazioni ad ordinanze di sindaci e presidenti della Provincia possono essere sanzionate con: minimo 25 Euro - massimo 500 Euro - Oblazione 50 Euro!

Articolo 7-bis

Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei **regolamenti comunali e provinciali** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **25 euro a 500 euro**.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle **ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia** sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (articolo aggiunto dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3 e modificato dalla Legge 20 maggio 2003, n. 116)

A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge sulla privacy a partire dal **1° gennaio 2004** è obbligatorio far stampigliare (o scrivere) su tutti i moduli dei verbali di contestazione: identificazione; accertamento; sequestro; rapporti di servizio; la frase di cui sotto: **"Il trattamento dei dati riportati raccolti nel presente verbale viene effettuato nel rispetto di finalità di rilevante interesse pubblico, come previsto dagli articoli 70 e 73 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196"**.

PROCEDURA DI INOLTRO VERBALI:

Tutti i verbali a trasgressioni di normative per le quali l'organo competente è il Sindaco vanno inoltrate alla Polizia Municipale, la quale seguirà tutto l'iter, al trasgressore rilasciamo -oltre al verbale- il bollettino di ccp sul quale annoteremo il numeri del verbale da noi attribuito (es.: 010/04/2004 il decimo verbale della GEV matricola 04 redatto nel 2004)

c.c.p. n° 813402 intestato a **Comune di Casalecchio di Reno servizio Tesoreria proventi P.M.**

PROCEDURA PER VERBALI A VETTURE E MOTO ALL'INTERNO DEI PARCHI:

Indicare nella parte DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE: **marca, tipo, colore e targa del veicolo**, lasciare sul mezzo sanzionato solo una copia del verbale, al fine di evidenziare ad altri organi di vigilanza che il mezzo è già stato sanzionato, annotare anche la seguente dicitura **"il trasgressore riceverà apposita notifica dalla Polizia Municipale"**; trasmettere il verbale alla Polizia Municipale che provvederà alla misura e alla notifica.

Sanzioni per la violazione di regolamenti comunali:
art.: 7 bis comma 1 – D. Lgs 267/2000

Sanzioni per le violazioni di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti:
art.: 7 bis comma 1-bis – D. Lgs 267/2000

L'importo delle sanzioni in Euro deve sempre riportare due decimali (anche se pari a zero) a destra della virgola, es.: "1.215,00"

Per le violazioni delle ordinanze sotto riportate si applica la seguente sanzione:

articolo sanzionatorio	Sanzione minima	Sanzione massima	Oblazione	Organo competente
art. 7bis c.1 bis - D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco

ORDINANZE

Descrizione della violazione	Ordinanza violata
Violazione al Divieto assoluto di accesso ai cani o ad altri animali nelle superfici delimitate e ricoperte di <u>sabbia presso il Lido di Casalecchio di Reno e destinate a spiaggia e al gioco del beach volley</u>	Ord. 128, del 10/06/1998
Violazione all'obbligo, per i proprietari dei cani e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia, di impedire che l'animale sporchi, con deiezioni o liquami organici , i portici, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti. Violazione all'obbligo per i proprietario dei cani o alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia: 1- di munirsi di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali; 2- di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni qualora l'animale imbrattasse gli spazi elencati.	Ord. 200, del 06/08/2002

REGOLAMENTO DEL VERDE

Approvato con deliberazione Consiliare n° 128 del 18 Luglio 1996

AMBITO DI APPLICAZIONE

a) Il presente regolamento detta disposizioni in difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali quelle boscate, siepi, macchie delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali maceri, fossi, scoli e prati stabili.

b) Disciplina l'uso dei parchi e giardini pubblici.

Le attività nel verde pubblico:

art. 19) INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.

B) Eliminare, distruggere, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonchè danneggiare prati.

C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonchè calpestare le aiuole.

D) Abbandonare, catturare, molestare, o ferire intenzionalmente animali, nonchè sottrarre uova e nidi.

E) Permettere a un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.

F) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.

G) Provocare danni a strutture e infrastrutture.

H) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.

I) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

L) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali o i giardini.

M) La pratica del fuoristrada con qualsiasi veicolo a motore.

N) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o il transito con cavalli, al di fuori di sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato fangoso.

Art. 20) INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale puo' autorizzare le seguenti attività:

A) L'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.

B) L'organizzazioni di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, manifestazioni culturali e sportive.

C) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.

D) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.

E) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.

F) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.

G) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.

H) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.

I) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.

L) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

Art. 21) INTERVENTI PRESCRITTI.

E' fatto obbligo:

A) di tenere i cani al guinzaglio o comunque di impedire che possano infastidire persone o animali.

B) di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone; nelle aree di maggior frequentazione, il cavaliere dovrà scendere e condurre il cavallo a piedi;

C) di impiegare, per le aree verdi coltivate, in via prioritaria e per quanto possibile tecniche di agricoltura biologica, o comunque a ridotto impatto ambientale.

D) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare anticipatamente eventuali principi di incendio.

E) di rispettare la segnaletica e/o le ulteriori indicazioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale, in merito all'utilizzo della sentieristica, alla fruizione di porzioni di verde pubblico, agli orari di accesso a parchi e giardini;

Per le violazioni del regolamento sotto riportato si applica la seguente sanzione:				
articolo sanzionatorio	Sanzione minima	Sanzione massima	oblazione	Organo competente
art. 7bis c.1 - D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
USO DEI PARCHI				
interventi vietati				
Descrizione della violazione				Art. violato
E' vietato Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.				Art. 19 c. A Del. 128 del 18/07/96
E' vietato Eliminare, distruggere, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonchè danneggiare prati.				Art. 19 c.B Del. 128 del 18/07/96
E' vietato Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonchè calpestare le aiuole. Vedi anche L.R. 06/96 – L.R. 24/91 – L.R. 20/96				Art. 19 c. C Del. 128 del 18/07/96
E' vietato Abbandonare, catturare, molestare, o ferire intenzionalmente animali, nonchè sottrarre uova e nidi. Vedi anche: L.n. 157/92 – L.R. 8/94				Art. 19 c. D Del. 128 del 18/07/96
E' vietato Permettere a un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone. Vedi anche: L.n. 157/92 – L.R. 8/94				Art. 19 c. E Del. 128 del 18/07/96
E' vietato Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.				Art. 19 c. F Del. 128 del 18/07/96
E' vietato Provocare danni a strutture e infrastrutture.				Art. 19 c. G Del. 128 del 18/07/96
E' vietato Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua. Vesi anche: L. n. 05/02/97, n° 22				Art. 19 c. H Del. 128 del 18/07/96
E' vietato Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. Vedi anche: L. n. 05/02/97, n° 22				Art. 19 c. I Del. 128 del 18/07/96
E' vietato Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali o i giardini . Vedi anche: Vedi Ord. 200, 06/08/02				Art. 19 c. L Del. 128 del 18/07/96
E' vietato La pratica del fuoristrada con qualsiasi veicolo a motore				Art. 19 c. M Del. 128 del 18/07/96
E' vietato L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o il transito con cavalli, al di fuori di sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato e fangoso.				Art. 19 c. N Del. 128 del 18/07/96
interventi consentiti previa autorizzazione scritta				
rilasciata dall' Ass.to Ambiente e/o dagli Uffici competenti				
Descrizione della violazione				Art. violato
E' consentito previo autorizzazione: L'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo				Art. 20 c. A Del. 128 del 18/07/96
E' consentito previo autorizzazione: L'organizzazioni di assemblee , esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, manifestazioni culturali e sportive				Art. 20 c. B Del. 128 del 18/07/96
E' consentito previo autorizzazione: L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.				Art. 20 c. C Del. 128 del 18/07/96
E' consentito previo autorizzazione: Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.				Art. 20 c. D Del. 128 del 18/07/96
E' consentito previo autorizzazione: L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali . Vedi anche: R.D. 30/12/1923, n°3267 – L.R. 30/81				Art. 20 c. E Del. 128 del 18/07/96
E' consentito previo autorizzazione: La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.				Art. 20 c. F Del. 128 del 18/07/96
E' consentito previo autorizzazione: La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.				Art. 20 c. G Del. 128 del 18/07/96
E' consentito previo autorizzazione: L'esercizio di forme di commercio o altre attività.				Art. 20 c. H Del. 128 del 18/07/96
E' consentito previo autorizzazione: L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.				Art. 20 c. I Del. 128 del 18/07/96
E' consentito previo autorizzazione: L'affissione e la distribuzione di avvisi , manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.				Art. 20 c. L Del. 128 del 18/07/96

interventi prescritti è fatto obbligo	
Descrizione della violazione	Art. violato
di tenere i cani al guinzaglio o comunque di impedire che possano infastidire persone o animali.	Art. 21 c. A Del. 128 del 18/07/96
di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone; nelle aree di maggior frequentazione, il cavaliere dovrà scendere e condurre il cavallo a piedi.	Art. 21 c. B Del. 128 del 18/07/96
di impiegare, per le aree verdi coltivate, in via prioritaria e per quanto possibile tecniche di agricoltura biologica, o comunque a ridotto impatto ambientale.	Art. 21 c. C Del. 128 del 18/07/96
di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare anticipatamente eventuali principi di incendio.	Art. 21 c. D Del. 128 del 18/07/96
di rispettare la segnaletica e/o le ulteriori indicazioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale, in merito all'utilizzo della sentieristica, alla fruizione di porzioni di verde pubblico, agli orari di accesso a parchi e giardini	Art. 21 c. E Del. 128 del 18/07/96

SALVAGUARDIA DEL VERDE

Sono escluse dalla presente normativa le aree coltivate e gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi e noci da taglio in coltivazioni specializzate, inoltre, orti botanici, vivai e simili.
Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle norme di polizia forestale si fa rinvio alle norme medesime

Per potatura a regola d'arte si intendono :

per le specie decidue quelle effettuate nel periodo 1° novembre - 15 marzo;

quelle effettuate sull' esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiori a 7 cm., con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su ramo inferiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale.

Descrizione della violazione	Art. violato
E' vietato: L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell' autorizzazione di cui al punto A) del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n_ 383 del 1934), le sanzioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento. In caso di abbattimento o danneggiamento di piu' alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento. <u>L'abbattimento di alberature, anche non piu' vegetanti, é soggetto ad autorizzazione Comunale, ai sensi dell'art. 2 lett. n) del vigente Regolamento Edilizio Comunale.</u>	Art. 5 c. B Del. 128 del 18/07/96
L'inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.	Art. 5 c. C Del. 128 del 18/07/96
E' vietato: L'abbattimento di alberature di proprietà comunale senza la autorizzazione scritta dell'Amministrazione comporta, oltre alla sanzione di cui al precedente punto B), l'obbligo di risarcimento del danno al patrimonio comunale, calcolato sulla base dei criteri indicati nel "Programma Regionale per il Verde Urbano - 3.1.7.2", riportati all'appendice 5 del presente Regolamento.	Art. 5 c. D Del. 128 del 18/07/96
Potatura Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche, superiori a cm 20 di diametro, sono considerati agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui all'art. 5.	Art. 6 ultimo comma Del. 128 del 18/07/96
DANNEGGIAMENTI	
Gli interventi, da chiunque eseguiti, volti a danneggiare le alberature di proprietà pubblica senza comprometterne la vita comportano una sanzione per ogni pianta danneggiata, così come previsto all'art. 26. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, sia essa pubblica che privata, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati . Le prescrizioni che seguono hanno valore vincolante per le proprietà pubbliche, e valgono come indicazioni, volte ad evitare il danneggiamento delle piante, per le altre aree. I danneggiamenti causati a piante di proprietà comunale comportano l'obbligo di risarcimento del danno causato al patrimonio comunale, calcolato secondo i criteri del "Programma Regionale per il Verde Urbano - 3.1.7.2", riportati all'appendice 5 del presente Regolamento.	
E' vietato utilizzare aree a bosco, parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere .	Art. 7 c. A Del. 128 del 18/07/96
E' vietato rendere impermeabili , con pavimentazione o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio	Art. 7 c. B Del. 128 del 18/07/96
Nelle aree di pertinenza delle alberature é vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di piu' interventi, è superiore a mt 0,20. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.	Art. 7 c. C Del. 128 del 18/07/96
E' vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà comunale.	Art. 7 c. D Del. 128 del 18/07/96
Gli scavi per la posa in posa di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non rovinare gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 10 del presente regolamento	Art. 7 c. E Del. 128 del 18/07/96
E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi nell'area di pertinenza.	Art. 7 c. F Del. 128 del 18/07/96

...omissis... L'abbattimento di alberi di pregio avvenuto in assenza di autorizzazione di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comportano, in base all'art. 106 del T.U.L.P.C. (R.D. 383/1934) una sanzione così come previsto all'art. 26 del presente Regolamento, fatto salva ogni altro onere derivante dall'applicazione del codice penale e dalla legislazione vigente. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento	Art. 16 Del. 128 del 18/07/96
---	----------------------------------

Per le violazioni del regolamento sopra riportato si applica la seguente sanzione:

articolo sanzionatorio	Sanzione minima	Sanzione massima	oblazione	Organo competente
art. 7bis c.1 - D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco

Sanzioni sulla caccia

Ente competente la Provincia	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE				
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAMENTO MISURA RIDOTTA	PAGAMENTO MINIMO	PAGAMENTO MASSIMO	PROV. REL. A LICENZA	POSSIBILI SEQUESTRI (Polizia Giudiziaria)
disturbo della fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione	L.R. 8/94	60/1-a	61/2	€ 50	€ 25	€ 154		
Esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive	157/92	21/a	30/d	PENALE				GIUDIZIARIO

L. n° 22 del 5/02/97

Organo competente a ricevere il verbale: **PROVINCIA o SINDACO** (a seconda dei casi)

- a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

Descrizione della violazione	Art. violato	Art. sanzionatorio	Min €	Max €	Oblazione €	Organo compet.
SOGGETTI PRIVATI						
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo	art. 14 c. 1 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	103	619	206	Sindaco
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti NON pericolosi e NON ingombranti	Art. 14 c. 1 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	25	154	50	Sindaco
Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, in acque superficiali o sotterranee	art. 14 c. 2 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	103	619	206	Sindaco
Violazione all'obbligo di consegna dei beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero Mancato conferimento alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.	Art. 44 c. 1 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	103	619	206	Sindaco
Se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti abbandonati sul suolo	Art. 44 c. 1 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	25	154	50	Sindaco
IMPRESE O ENTI: RIFIUTI NON PERICOLOSI						
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti NON PERICOLOSI sul suolo o nel suolo, da parte di imprese o enti	art. 14 c. 1 L. 22/97	Art. 51 c. 2 L. 22/97	PENALE			Procura Repubb.

Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, in acque superficiali o sotterranee, da parte di imprese o enti	art. 14 c. 2 L. 22/97	Art. 51 c. 2 L. 22/97	PENALE			Procura Repubbl.
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione di rifiuti di terzi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione; gestione dei rifiuti propri senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni	51 c. 1 L. 22/97	Art. 51 c. 1/A L. 22/97	PENALE			Procura Repubbl.
Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto (Accertamento a cura della Provincia)	art. 15 L. 22/97	art. 52 c. 3 L. 22/97	1.549	9.296	3.098	Provincia
Trasporto di rifiuti con formulario incompleto o inesatto <u>ma contenente tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni</u> dovute per legge (Accertamento a cura della Provincia)	art. 15 L. 22/97	art. 52 c. 4 L. 22/97	258	1.549	516	Provincia
Immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Mancato conferimento al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, di eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio.	Art. 43 c. 2 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	103	619	206	Sindaco
Se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti abbandonati sul suolo	Art. 43 c. 2 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	25	154	50	Sindaco
IMPRESE O ENTI: RIFIUTI PERICOLOSI						
Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti PERICOLOSI sul suolo o nel suolo	art. 14 c. 1 L. 22/97	Art. 51 c. 1/B L. 22/97	PENALE			Procura Repubbl.
Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, in acque superficiali o sotterranee	art. 51 c. 2 L. 22/97	art. 51 c. 1/B L. 22/97	PENALE			Procura Repubbl.
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione di rifiuti di terzi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione; gestione dei rifiuti propri senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni	art. 51 c. 1 L. 22/97	art. 51 c. 1/B L. 22/97	PENALE			Procura Repubbl.
Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto	art. 15 L. 22/97	art. 52 c. 3 L. 22/97	PENALE ART. 483 C. P.			Procura Repubbl.
VARIE (organo competente: Provincia)						
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	art. 51 c. 3 L. 22/97	art. 51 c. 3 L. 22/97	PENALE			Procura Repubbl.
Commercializzazione di imballaggi NON rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione	art. 43 c. 3 L. 22/97	art. 54 c. 2 L. 22/97	2.582	15.493	5.164	Provincia

Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

approvato dal Consiglio Comunale il 30/11/1993 delibera n. 175

Nota: Per le violazioni non previste da questo regolamento si applica la legge 22/97

Per beni ingombranti si intendono materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere

Per beni durevoli si intendono quelli evidenziati all'art. 44 del D.Lgs. 22/97 e più precisamente: a) frigoriferi, surgelatori e congelatori - b) televisori - c) computer - d) lavatrici e lavastoviglie - e) condizionatori d'aria

Sono **rifiuti urbani** :

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi : provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del DLgs 22/97
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali ;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono definiti **Rifiuti urbani particolari**:

- batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli)
- prodotti farmaceutici / medicinali
- prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti)
- siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- accessori per l'informatica (cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc..).

Sono **rifiuti speciali** :

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo ;
 c) i rifiuti da lavorazioni industriali ;
 d) i rifiuti da lavorazioni artigianali ;
 e) i rifiuti da attività commerciali ;
 f) i rifiuti da attività di servizio ;
 g) materiali di scavo che non rientrano nella seguente lettera n);
 h) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi ;
 i) i rifiuti derivanti da attività sanitarie ;
 l) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti ;
 m) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti .
 n) sono esclusi dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 22/97 e dal presente Regolamento i materiali derivanti dall'attività di scavo quando sono riutilizzati in loco e presentano concentrazioni in inquinanti inferiori a quelle previste dal DM 471/99 Tab. 1 colonna "Terreni ad uso verde pubblico e privato e residenziale".

N.B. Dal regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono state estratte le sottoelencate violazioni non contemplate nella L.n. 05/02/1997, n°22, alla quale bisogna sempre far riferimento in materia di rifiuti.

Per le violazioni del regolamento sotto riportato si applica la seguente sanzione:

articolo sanzionatorio	Sanzione minima	Sanzione massima	oblazione	Organo competente
art. 7bis c.1 - D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE				Art. violato
Mancata denuncia, in sede di domanda di concessione edilizia, di chi svolge attività suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi				Art. 7 c. E Del. 175 del 30/11/1993
Divieto di cernita				Art. 8 Del. 175 del 30/11/1993
Mancato conferimento nei cassonetti dei rifiuti facilmente putrescibili in idonei sacchetti di plastica				Art. 12 Del. 175 del 30/11/1993
Mancato sminuzzamento degli imballaggi voluminosi prima del conferimento negli appositi cassonetti				Art. 12-A Del. 175 del 30/11/1993
Spostamento di cassonetti				Art. 12-A Del. 175 del 30/11/1993
Conferimento nei cassonetti di rifiuti liquidi o accesi				Art. 12-A Del. 175 del 30/11/1993
Uso improprio di cassonetti				Art. 12-A Del. 175 del 30/11/1993
Mancata osservanza criteri raccolta differenziata				Art. 12-D Del. 175 del 30/11/1993
Mancata pulizia area scoperta dei fabbricati				Art. 19 Del. 175 del 30/11/1993
Mancata pulizia terreni non edificati				Art. 20 Del. 175 del 30/11/1993
Mancata pulizia mercati				Art. 21 Del. 175 del 30/11/1993
Mancata pulizia aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo				Art. 22 Del. 175 del 30/11/1993
Mancata pulizia aree adibite a luna-park, circhi, manifestazioni pubbliche				Art. 23 Del. 175 del 30/11/1993
Abbandono rifiuti durante operazioni di carico e scarico				Art. 25 Del. 175 del 30/11/1993
Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali				Art. 26 Del. 175 del 30/11/1993
Per le violazioni del regolamento sopra riportato si applica la seguente sanzione:				
articolo sanzionatorio	Sanzione minima	Sanzione massima	oblazione	Organo competente
art. 7bis c.1 - D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco

Numeri di C/C postali:

Comune di Casalecchio di Reno	Servizio Tesoreria Comune di Casalecchio di Reno, altri proventi P.M. - C.C.P. 813402
Provincia	Amministrazione Provinciale di Bologna - C.C.P. 17791401
Comune di Bologna	Servizio Tesoreria del Comune di Bologna - C.C.P. 11719408

Articoli del Codice Penale e L. 689/81

Art. 13 L. 689/81:	<p>Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.</p> <p>Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.</p> <p>È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.</p>
Art. 423 C.P.:	<p>(Incendio). Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni (449).</p> <p>La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica (425).</p>
Art. 423bis C.P.:	<p>(Incendio boschivo). Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p>
Art. 424 C.P.:	<p>Danneggiamento seguito da incendio. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.</p> <p>Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.</p> <p>Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423 bis</p>
Art. 449 C.P.:	<p>Chiunque cagioni per colpa un incendio è punito con la reclusione da uno a cinque anni</p>
Art. 614 C.P.	<p>Violazione di domicilio. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>
Art. 650 C.P.:	<p>Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.</p>
Art. 651 C.P.:	<p>Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.</p>
Art. 727 C.P.:	<p>Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.</p>
Art. 734 C.P.:	<p>Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione delle autorità, è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a 12 milioni.</p>